

INDICE

REGOLAMENTO RICOVERO BARCHE NELLE AREE SOCIALI.....	2
ARTICOLO 1.....	2
ARTICOLO 2.....	2
ARTICOLO 3.....	2
ARTICOLO 4.....	2
ARTICOLO 5.....	3
ARTICOLO 6.....	3

REGOLAMENTO RICOVERO BARCHE NELLE AREE SOCIALI

ARTICOLO 1

Le aree sociali possono essere utilizzate per il ricovero delle barche limitatamente alle aree individuate, e riportate su apposita planimetria disponibile in Segreteria, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il ricovero nelle aree sociali è a disposizione dei Soci o Tesserati Agonisti S.N.L. a.s.d., previo pagamento di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria, che siano possessori di:

- natanti tipo derive, windsurf, canoe e simili;
- unità a chiglia fissa o basculante, se destinate alle regate (classi olimpiche o altura o mini altura o simili), non idonee alla permanenza prolungata in acqua, le quali partecipano alle regate con il guidone dell'Associazione;
- natanti carrellabili.

La quota annua per il ricovero viene calcolata in funzione della superficie effettiva misurata in pianta, definita dalla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo dell'unità da diporto, comprensiva dell'eventuale carrello.

Ad ogni unità viene assegnato un posto fisso, individuato con proprio codice di riferimento e delimitato da segnaletica.

L'elenco degli assegnatari è riportato in apposito registro, riportante i nominativi ed i recapiti di ciascun titolare, e conservato in Segreteria.

All'atto di assegnazione del posto l'interessato è tenuto a prendere visione ed accettare tutte le condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

ARTICOLO 2

Non è concesso al Socio e/o Tesserato Agonista di tenere più di una barca a terra. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo potrà essere allontanata dalle aree sociali qualsiasi unità da diporto il cui stato di manutenzione, ovvero il comportamento tenuto dall'assegnatario, sia considerato non decoroso.

Nel caso in cui, dopo aver invitato a rimuovere l'unità a mezzo lettera raccomandata A.R., il proprietario non abbia adempiuto all'invito o riferito al riguardo, si provvederà allo spostamento in altro sito, addebitandogli le spese per il trasporto ed il rimessaggio.

ARTICOLO 4

Nessuna unità di navigazione può occupare le aree sociali senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

L'Associazione non si assume nessuna responsabilità di custodia o danni alle barche durante il loro ricovero nelle aree sociali.

ARTICOLO 6

Ogni decisione presa dal Consiglio Direttivo è inappellabile.